

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/0311	Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2013/0311 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi.

Ai sensi dell'art. 66 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 22 luglio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/61/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 44, comportante il recepimento della Direttiva 2011/61/UE nell'ordinamento italiano.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” - subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 20 maggio 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Non avendo ancora ricevuto la comunicazione predetta, la Commissione ritiene che la Direttiva di cui si tratta non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.****“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia violi più punti della disciplina unionale concernente il trattamento dei “richiedenti asilo”, segnatamente il Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), la Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), la Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”) e la Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”), nonché la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente, e, inoltre, soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di Organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Quanto al prosieguo della procedura di asilo, rileva la Commissione che, laddove la Direttiva “Accoglienza” dispone che, entro “tre” giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un “permesso di soggiorno”, in Italia la concessione di quest'ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la Direttiva “Accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell’“accoglienza” solo a seguito del rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE). Ora, può darsi che il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello “competente” in base ai predetti parametri. Sul punto, la Commissione sottolinea che: 1) quando uno Stato UE, cui si rivolga una domanda di asilo, ritenga “competente” su di essa un altro Stato UE, dovrebbe comunque garantire al soggetto richiedente, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda”, in carico, condizioni “minime” di accoglienza; 2) dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che uno Stato UE, che ritenga “competente” un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest'ultimo Stato il richiedente asilo, ove, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alla recentissima giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest'ultimo non garantisce un trattamento “umano”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE****"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema ordinamentale italiano dimostri, da lungo tempo, un'intrinseca inefficacia a garantire il recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Essenzialmente, i Regolamenti comunitari n.ri 804/68, 856/84 e 1234/2007 (c.d. "Regolamento unico OCM") assegnano, a ciascuno Stato membro UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sforamento di tale tetto massimo, da parte del singolo produttore, impone al medesimo di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato cui appartiene, un importo di denaro qualificato come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto Regolamento Unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e il 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione adeguati a soddisfare le proprie richieste. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti da quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori ha aderito a detti piani di rateizzazione. In sintesi, oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato, ancor oggi, di prelievi per 1,423 miliardi Euro. Questi ultimi corrispondono al debito, fino ad oggi e per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla "copertura" di cui alla sopra citata Decisione UE), calcolato al netto di Euro 158 mln "non recuperabili". La paralisi di tali pagamenti è riconducibile, per la Commissione, a vari profili del sistema ordinamentale italiano: 1) la stessa normativa nazionale sarebbe divenuta deficitaria, dopo che la Legge 44/2012 ha permesso, ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di "oggettiva difficoltà economica" (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell'adesione ai piani di rateizzazione predetti); 2) gli "accertamenti" delle somme dovute, da parte dell'Amministrazione italiana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori; 3) dopo l'accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla P.A, hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali, ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell'esecutività dell'ingiunzione stessa, prima della definizione della vertenza. Allo stato, tali procedimenti giudiziari sono ancora pendenti e, per quanto può ragionevolmente prevedersi, lontani dalla relativa decisione.

Stato della Procedura

In data 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2011/2132 - ex art. 258 del TFUE****"Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea lamenta l'avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), facendo riferimento all'approvazione, da parte dell'Italia, di numerose Risoluzioni in seno all'Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l'Unione europea vanta una "competenza esclusiva", gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all'Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un'influenza sull'ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell'ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell'Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell'Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l'Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all'uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo - ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all'Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l'Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall'Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell'ordinamento interno dell'Unione europea, come stabilito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell'OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell'ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell'Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all'Organizzazione di cui si tratta - in rapporto alle predette Risoluzioni - non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell'Unione europea, secondo la procedura indicata dall'art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l'Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione - a 25 Risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all'Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell'Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all'Ottobre dello stesso 2011.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/2170	Lavori per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave – Direttiva VIA	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2013/0402	Mancato recepimento della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2013/0312	Mancato recepimento della Direttiva 2013/28/UE che modifica l'allegato 22 della Direttiva 2000/53/ relativa ai veicoli fuori uso	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2013/0229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2013/0150	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

Scheda 8 2013/0149	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 9 2013/0148	Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE, dell' 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 10 2013/0146	Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 11 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	RC (C-323/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 15 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale -applicazione della Direttiva 85/337/CEE – Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 16 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	RC (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPPC	MM ex 260 C-50/10	Sì	Stadio invariato
Scheda 18 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No	Stadio invariato
Scheda 19 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No	Stadio invariato